REGOLAMENTO (CEE) N. 3771/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1989

che fissa le modalità di applicazione dell'aiuto alla produzione per il granturco duro vitreo di qualità pregiata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89 (2), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1835/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali riguardanti gli aiuti alla produzione per il granturco duro vitreo di qualità pregiata (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 4, lettera c),

considerando che si devono stabilire secondo la stessa procedura le zone di produzione adatte alla coltura di granturco duro vitreo di alta qualità; che l'essiccazione naturale del prodotto fino a un tasso d'umidità non superiore al 15 %, previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1835/89, esige condizioni climatiche appropriate; che occorre limitare le zone di produzione alle zone caratterizzate da tali condizioni climatiche;

considerando che, in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2727/75, occorre determinare gli elementi che devono essere indicati nel contratto di coltivazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1835/89, gli Stati membri devono istituire un regime di controllo amministrativo e fisico atto a garantire il rispetto delle condizioni fissate per la concessione dell'aiuto; che, ai fini dei controlli da eseguire, è necessario che venga presentata una sola dichiarazione per singolo contratto di coltivazione, e che in detta dichiarazione e in detto contratto figurino almeno determinate indicazioni;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (5), l'importo dell'aiuto è convertito in moneta nazionale al tasso vingente al momento della realizzazione dell'operazione o di parte dell'operazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1676/85 precisa che il momento della realizzazione dell'operazione è la data in cui si produce il fatto generatore del credito relativo all'importo concernente tale operazione; che il fatto generatore del diritto all'aiuto al granturco duro si produce all'atto della raccolta; che, tenuto conto delle difficoltà di determinare in tutti i casi la data della raccolta, è opportuno considerare, come data rappresentativa della realizzazione della raccolta stessa, il primo giorno della campagna di commercializzazione per la quale sorge il diritto all'aiuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89 (7), è applicabile alla cauzione prevista dal presente regolamento; che occorre pertanto definire le esigenze principali cui devono adempiere i fabbricanti dei prodotti ottenuti mediante soffiatura o tostatura di cui al codice NC 1904 10 10;

considerando che è opportuno stabilire con maggior precisione tale modalità previste dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1835/89, definendo gli elementi minimi di controllo; che, tenuto conto dei costi e delle difficoltà amministrative, appare più adeguato, per quanto riguarda le dichiarazioni concernenti piccole superfici, un regime di controllo semplificato;

considerando che è opportuno predisporre misure di dissuasione per evitare dichiarazioni non conformi alla realtà;

considerando che l'elenco delle varietà del prodotto in questione deve essere deciso tenendo conto della definizione del granturco duro vitreo di qualità pregiata di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1835/89; che le varietà devono presentare le caratteristiche indicate nel suddetto articolo, soprattutto per quanto concerne il tipo di chicco, il colore della sommità del chicco e la prova di flottazione; che occorrre definire con precisione la prova di flottazione per la determinazione della percentuale, in peso, del campione di chicchi flottanti; che è opportuno stabilire la procedura da applicare per includere nell'elenco in questione altre varietà di granturco duro;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75 è concesso per la produzione di talune varietà di granturco duro coltivate nelle zone indicate nell'allegato I del presente regolamento, alle condizioni definite dal presente regolamento.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 3.
(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(6) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
(7) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

TITOLO I

Condizioni e modalità di concessione dell'aiuto

Articolo 2

L'aiuto è concesso :

1. per le superfici :

   a) sulle quali il granturco è lasciato in piedi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1835/89 ;

   b) per le quali è stato stipulato un contratto di coltivazione , di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2727/75, con un fabbricante dei prodotti del codice NC 1904 10 10, in appresso denominato « il fabbricante », conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento, e

   c) per le quali è stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1835/89, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento ;

2. a condizione che :

   a) il produttore di granturco duro vitreo di qualità pregiata, in appresso denominato « il produttore », presenti una copia della fattura di vendita del granturco duro. Nella fattura devono figurare i quantitativi di granturco venduti ;

   b) in occasione dell'acquisto del granturco duro, il fabbricante costituisce una cauzione di importo pari a quello dell'aiuto da versare al produttore e corrispondente alle superfici per le quali è stata presentata dichiarazione conformemente al punto 1, lettera c). Detta cauzione è costituita presso l'organismo competente dello Stato membro di trasformazione. Se la trasformazione viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello di produzione, l'organismo competente dello Stato membro di trasformazione trasmette all'organismo competente dello Stato membro di produzione un attestato relativo alla costituzione della cauzione.

      La cauzione è intesa a garantire il rispetto dell'esigenza principale definita all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, ossia la trasformazione, da parte del fabbricante, dei quantitativi di granturco indicati nella fattura di vendita in prodotti di cui al codice NC 1904 10 10, entro un termine di dieci mesi a decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale la fattura di vendita è stata emessa.

      A tal fine, il quantitativo di « grits » utilizzato per la fabbricazione del prodotto in questione non può essere inferiore al 45 %, in peso, del quantitativo di granturco che figura nella fattura di vendita.

Articolo 3

Il contratto di coltivazione contiene almeno le informazioni seguenti :

— nome, cognome e indirizzo del produttore di granturco duro,

— nome e indirizzo del fabbricante,

— le superfici coltivate, in ettari e in are, e l'indicazione dei dati catastali relativi a tali superfici, oppure, in assenza di tali dati, un'indicazione delle superfici, nonché nome, cognome e indirizzo dei proprietari delle superfici interessate ;

— le varietà seminate per singola superficie, suddividendo le superfici per riferimento catastale, oppure un'indicazione riconosciuta equivalente ;

— l'impegno, da parte del produttore, di consegnare tutto il granturco proveniente dalla raccolta effettuata sulle superfici in causa e l'impegno, da parte del fabbricante, di acquistare e trasformare detti quantitativi.

Articolo 4

1. I produttori di granturco duro presentano all'organismo competente dello Stato membro in cui è situata la loro azienda una sola dichiarazione per contratto di coltivazione stipulato per tutte le superfici interessate, pena l'irricevibilità della stessa. La dichiarazione è presentata entro e non oltre una data che verrà stabilita dallo Stato membro interessato, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno.

2. La dichiarazione deve contenere almeno le informazioni seguenti :

— nome, cognome e indirizzo del richiedente ;

— i giorni della semina, nonché il mese e la decade nei quali si prevede verrà effettuata la raccolta ;

— le superfici coltivate, in ettari e in are, e l'indicazione dei dati catastali relativi a tali superfici, oppure, in assenza di tali dati, un'indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici, nonché nome, cognome e indirizzo dei proprietari delle superfici interessate.

3. Alla dichiarazione devono essere allegati il documento di certificazione delle sementi utilizzate e la fattura di acquisto delle stesse.

Articolo 5

1. Lo Stato membro in cui è stata presentata la dichiarazione versa l'importo dell'aiuto al più tardi il terzo mese successivo alla data in cui è consegnata la fattura di vendita del granturco duro ed è fornita la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all'articolo 2.

Qualora il produttore, per motivi non imputabili a una sua grave negligenza, abbia potuto fornire soltanto una parte dei quantitativi previsti dal contratto di coltivazione, l'aiuto è concesso proporzionalmente ai quantitativi effettivamente forniti ed è calcolato in base alle rese medie della regione.

2 Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85, il fatto generatore del diritto all'aiuto si considera avvenuto il 1° luglio dell'anno di produzione del granturco duro.

Articolo 6

1. La cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è svincolata quando l'autorità competente dello Stato membro di trasformazione ha ricevuto la prova da cui risulta che l'esigenza principale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è soddisfatta.

Detta prova è attestata da documenti nazionali stabiliti dallo Stato membro di trasformazione.

2. Su richiesta dell'interessato, lo Stato membro può svincolare la cauzione per quote, proporzionalmente ai quantitativi di granturco per i quali è stata fornita la prova di cui al paragrafo 1, sempreché venga provato che è stato sottoposto a trasformazione un quantitativo pari al 5 % del quantitativo indicato nella fattura di vendita.

Articolo 7

Se il granturco raccolto nella Comunità è oggetto di scambi intracomunitari ai fini della sua trasformazione in prodotti di cui al codice NC 1904 10 10, trasformazione da effettuare in uno Stato membro diverso da quello di produzione, la spedizione del granturco deve essere effettuata sotto controllo doganale. In tal caso, il documento attestante il carattere comunitario (documento amministrativo unico) deve recare, nella casella n. 44, una delle seguenti diciture :

— Para transformación con arreglo al artículo 2 del Reglamento (CEE) nº 3771/89
— Til forarbejdning i overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3771/89
— Zur Verarbeitung gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3771/89
— Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη μεταποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3771/89
— To be used for processing pursuant to Article 2 of Regulation (EEC) No 3771/89
— À utiliser pour la transformation, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) nº 3771/89
— Da utilizzare per la trasformazione a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3771/89
— Bestemd voor verwerking overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3771/89
— A ser utilizado para transformação, em conformidade com o artigo 2º do Regulamento (CEE) nº 3771/89

e

— Fecha de la factura de venta
— Salgsfakturaens dato
— Rechnungsdatum
— Την ημερομηνία του τιμολογίου πώλησης
— Date of sales invoice
— Date de la facture de vente
— Data della fattura di vendita
— Datum van de verkoopfactuur
— Data da factura de venda

nonché :

— Fecha límite para la transformación
— Sidste dato for forarbejdning
— Frist für die Verarbeitung
— Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για μεταποίηση
— Final date for processing
— Date limite pour la transformation
— Data limite di trasformazione
— Uiterste verwerkingsdatum
— Data limite de transformação.

TITOLO II

Controllo

Articolo 8

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1835/89, il controllo deve garantire il rispetto delle condizioni fissate per la concessione dell'aiuto, soprattutto per quanto riguarda la superficie effettivamente coltivata, la varietà seminata, l'essiccazione alle condizioni prescritte, i quantitativi di granturco forniti e la trasformazione del prodotto.

2. In sede di controllo ai sensi dell'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1835/89, devono essere visitate e misurate tutte le superfici per le quali è stata presentata una dichiarazione e deve essere verificato lo stato di coltivazione.

Tuttavia, per le dichiarazioni relative a superfici inferiori a 4 ha, il controllo può essere costituito semplicemente da un controllo amministrativo, completato da un controllo in loco sul 30 % almeno delle dichiarazioni stesse.

3. Prima di decidere in merito alla concessione dell'aiuto, gli Stati membri verificano se il produttore abbia assolto il proprio impegno di consegnare la totalità del granturco facente parte del raccolto delle superfici in questione. Ai fini di tale verifica, gli Stati membri accertano la resa media della produzione nelle singole zone in causa, elencate nell'allegato I.

4. Ai fini del controllo della trasformazione del granturco duro in prodotti di cui al codice NC 1904 10 10, i controllori hanno accesso alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria del fabbricante, nonché ai luoghi di produzione e di magazzinaggio.

I controlli materiali vertono sul 10 % almeno dei quantitativi per i quali è stata costituita una cauzione.

Articolo 9

Qualora, a seguito dei controlli di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, l'organismo competente constati che la dichiarazione non corrisponde alla realtà, o che, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, il produttore non ha adempiuto l'impegno di consegnare la totalità del granturco facente parte del raccolto delle superfici in questione, il dichiarante perde il diritto all'aiuto per tutte le superfici per le quali ha presentato dichiarazioni.

Articolo 10

Qualora il controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, non possa essere effettuato a causa del richiedente, si applica l'articolo 9, salvo in casi di forza maggiore. Le prove dell'esistenza di un caso di forza maggiore devono essere apportate dall'interessato per iscritto entro un termine di 10 giorni a decorrere dalla data del controllo previsto.

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

1. entro e non oltre il 31 luglio dell'anno di produzione, i dati relativi alle superfici e alle varietà oggetto di una dichiarazione ;
2. entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di produzione, le superfici per le quali è stato effettuato il pagamento.

TITOLO III

Modificazione dell'elenco delle varietà

Articolo 12

1. Possono figurare nell'elenco delle varietà di granturco duro vitreo di qualità pregiata soltanto le varietà che presentano le caratteristiche specificate all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1835/89.

2. Il metodo da applicare per la prova di flottazione volta a determinare la percentuale, in peso, dei chicchi flottanti del campione è descritto nell'allegato II.

Articolo 13

1. Qualora intendano aggiungere all'elenco di cui all'articolo 12, paragrafo 1, altre varietà di granturco duro, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 20 dicembre di ogni anno, una domanda in cui devono figurare il nome della varietà ed i riferimenti dell'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole. Essi presentano inoltre l'estratto dell'iscrizione nel catalogo nazionale delle rubriche concernenti il tipo di chicco e del colore della sommità del chicco, conformemente alle norme per l'effettuazione dell'esame dei caratteri distintivi, delle omogeneità e della stabilità previste dall'unione internazionale per la tutela delle nuove varietà vegetali.

2. Gli Stati membri che abbiano presentato una domanda in applicazione del paragrafo 1, forniscono ai laboratori elencati nell'allegato III, entro il 20 dicembre di ogni anno, un campione di sementi certificate dei ciascuna delle varietà di granturco duro oggetto della domanda.

Questo compione d'origine comunitaria, del peso di almeno 1 kg, deve essere stato prodotto durante l'anno.

I campioni da inviare ai laboratori sono contrassegnati da un codice e gli Stati membri trasmettono alla Commissione una comunicazione sigillata per l'identificazione dei campioni.

Articolo 14

1. Entro e non oltre il 31 gennaio successivo alla data di ricezione dei campioni, i laboratori comunicano alla Commissione i risultati delle analisi.

2. La Commissione calcola la media aritmetica dei risultati delle prove effettuate, previa eslcusione dei due risultati estremi.

3. Qualora una varietà sia stata oggetto di due o più domande, ai fini della determinazione delle caratteristiche della varietà verrà presa in considerazione la media dei risultati, previa applicazione del paragrafo 2.

4. La Commissione compila l'elenco di cui all'articolo 12, paragrafo 1, in base ai risultati di cui ai paragrafi 2 e 3.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 15

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente regolamento.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco delle zone di cui all'articolo 1

ITALIA

Regioni: Calabria, Sardegna, Sicilia, Basilicata;

GRECIA

Regioni: Grecia Centrale, Peloponneso, Isole del Mar Ionio, Isole del Mar Egeo, Creta, Tessaglia;

SPAGNA

Comunità autonome: Andalusia, Estremadura, Castiglia-La Mancha.

ALLEGATO II

Prova di flottazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2

1. Preparare una soluzione acquosa di nitrato di sodio avente peso specifico 1,25.
2. Mantenere la soluzione acquosa ad una temperatura costante di 35 °C.
3. Aggiungere alla soluzione 100 chicchi di un campione rappresentativo di granturco, avente un tasso d'umidità non superior al 15 %.
4. Agitare la soluzione per 5 minuti, ad intervalli di 30", per eliminare le bole d'aria.
5. Separare i chicchi flottanti dai chicchi che si sono depositati sul fondo.
6. Lasclar essiccare i chicchi all'aria.
7. Pesare separatamente i chicchi flottanti e i chicchi che i sono depositati sul fondo.
8. Calcolare nel modo seguente il coefficiente di flottazione:

$$\text{coefficiente di flottazione} = \frac{\text{peso dei chicchi flottanti}}{\text{peso totale dei chicchi flottanti e dei chicchi depositati}} \times 100$$

9. Ripetere cinque volte la prova.
10. Calcolare la media aritmetica delle prove efettuate, escludendo i due risultati estremi.

ALLEGATO III

Elenco dei laboratori di cui all'articolo 13, paragrafo 2

— Bundesforschungsanstalt für Getreide- und Kartoffelverarbeitung
Institut für Müllereitechnologie
Schützenberg 12
Postfach 23
D-4930 Detmold;

— Istituto sperimentale per la cerealicoltura
Via Stezzano, 24
I-24100 Bergamo;

— ITCF
16, rue Nicolas Fortin
F-75013 Paris;

— Instituto de Semillas y Plantas de Vivero
Carretera de la Coruña km 7
E-28040 Madrid;

— Control and Standardization Station Thessaloniki,
Georgiki Scholi-Sedes,
GR-54110 Thessaloniki;

— Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,
Food Science Laboratory,
Colney Lane,
UK-Norwich NR4 7 UQ;

— Instituto da Qualidade Alimentar,
Rua de Alexandre Herculano,
P-1100 Lisboa.